

Due rapporti di lavoro in capo alla medesima persona

Lavoro dal lunedì al venerdì a tempo pieno presso un'azienda di servizi da diversi anni. Mi è stata proposta una nuova attività lavorativa da svolgere prevalentemente in orario serale e nei fine settimana, con un contratto di lavoro part-time. Vorrei sapere se è possibile cumulare due diverse attività di lavoro dipendente nello stesso arco temporale e, in caso affermativo, quali accorgimenti occorre seguire.

V.Z. – Milano

In linea generale è considerato lecito cumulare più lavori contemporaneamente, tenendo conto di alcuni limiti legati all'orario e al rispetto dell'obbligo di fedeltà e di non concorrenza.

Il primo aspetto da considerare è, appunto, il rispetto dell'orario "normale" di lavoro, individuato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 66 del 2003 in 40 ore settimanali. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. Ciò significa che la verifica del superamento delle 40 ore settimanali, o del periodo inferiore previsto dai ccnl, può essere effettuato non settimanalmente ma tenendo conto dell'orario medio di lavoro svolto in un arco temporale definito.

Poiché si tratta di un limite fisico necessario per il riposo del lavoratore, il suo rispetto deve essere garantito considerando tutti i rapporti di lavoro in capo alla medesima persona, durante il medesimo periodo.

Pertanto, possono essere costituiti più rapporti di lavoro a tempo parziale purché, sommando l'orario lavorativo previsto dai singoli contratti di lavoro, non si superino le 40 ore lavorative settimanali. In tal caso, un lavoratore a part-time può svolgere un'altra attività, sempre part-time, purché ciò non crei disagio all'attività principale, in termini di correttezza, rispetto dei vincoli di fedeltà e non concorrenza, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza (si segnala, al riguardo, una recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 13196 del 25 maggio 2017).

Non risulta invece possibile, per superamento del limite orario, affiancare a un rapporto di lavoro a tempo pieno un'attività lavorativa a tempo parziale.

Una soluzione potrebbe essere individuata nel ricorso a un contratto di collaborazione, per disciplinare la seconda attività lavorativa che vorrebbe intraprendere, valutando, con l'ausilio di un esperto, se sussistono i presupposti per inquadrare tale attività con un contratto di lavoro parasubordinato.

Anche in questo caso, tuttavia, occorre prestare attenzione all'obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. Il lavoratore che cumula più attività infatti non può "trarre affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio (art. 2105 del codice civile)". Inoltre, possono essere sancite anche le assenze dal posto di lavoro finalizzate allo svolgimento di altra attività lavorativa.